

Quesito n. 3

L'operatore economico deve dimostrare il requisito, relativo al fatturato specifico. A riguardo trattandosi di una società di ingegneria, costituita da meno di 5 anni, la normativa prevede che i soci concorrono al raggiungimento dei requisiti di gara con i propri requisiti professionali e di fatturato. Si chiede pertanto, in alternativa:

1. se il requisito richiesto (fatturato specifico € 165.000 complessivo nell'ultimo triennio) è da considerarsi per la sola attività di DEC o se può essere inserito, come fatturato specifico, anche attività di progettazione di servizi di igiene urbana (raccolta differenziata);
2. nel caso in cui per fatturato specifico è da intendersi esclusivamente quello relativo all'attività di DEC, si chiede come può essere inserito nel DGUE il riferimento che parte del fatturato è da attribuirsi ad un socio e non alla società (trattandosi di un sistema di compilazione bloccato).

Chiarimento n. 3

Si chiarisce che:

1. la giurisprudenza amministrativa riguardante il possesso del requisito di cui al “fatturato specifico”, *alias* “fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 10 dicembre 2018, n. 6943; 23 febbraio 2015, n. 864) così attualmente codificato dall'art. 83, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 2016 ha precisato che “quando il bando prevede l'ammissione esclusivamente delle imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato non globale, ma specificamente attinente a rapporti identici o analoghi a quello da instaurare in esito al procedimento (...) la stazione appaltante non richiede un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica (consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell'imprenditore di svolgere la prestazione richiesta (...))”, evidentemente finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 06 aprile 2017, n. 1608; nonché già Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); con la precisazione che, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2227). Ne discende quindi che il requisito è soddisfatto tramite la dimostrazione di precedenti esperienze estrinsecatesi in attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;
2. la sussistenza del suddetto requisito può essere autodichiarata in sede di istanza di partecipazione.